



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Palisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Priore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Salerno-Sportello Unico per L'Immigrazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto con Prot. -OMISSIS- e notificato in pari data, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Salerno ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. 24/2020, presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in favore della Sig.ra -OMISSIS- e munita di n. Prot-OMISSIS- (Identificativo Domanda n.-OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Salerno- Sportello Unico per L'Immigrazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover apprezzare la persistenza del pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, connesso al concreto rischio di espulsione della ricorrente dal territorio nazionale;

Considerato che merita di essere approfondita, in sede di merito, la questione concernente l'intervenuta, ancorché tardiva produzione, da parte dell'interessata del prescritto certificato di idoneità alloggiativa;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 novembre 2022.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.